

# RITENUTE NON RILEVANTI PER LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

## Risposta Agenzia Entrate a Istanze di Interpello n. 131 del 13.05.2025

- ✓ L'Agenzia delle Entrate («AE»), con la risposta all'istanza di interpello in oggetto, ha fornito chiarimenti concernenti la tassazione italiana dei dividendi di fonte estera distribuiti da una società residente in Marocco (la «Partecipata»), la quale gode localmente di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società fino al 2025 (imposizione con aliquota dell'8,75% per i successivi 20 anni). Sui dividendi distribuiti è prevista l'applicazione in detto Paese di una ritenuta del 15% per i dividendi relativi agli utili realizzati fino al 2022, del 13,75% per i dividendi derivanti dagli utili del 2023, del 10% per gli utili dell'esercizio 2026.
- ✓ In particolare, la società istante - residente in Italia e che detiene una partecipazione di minoranza nella società marocchina – al fine di determinare se i dividendi ricevuti da quest'ultima nel 2024 debbano essere considerati utili cd. white o black list e la conseguente misura del tax credit ex art. 165 del D.P.R. 917/1986 («Tuir»), chiedeva all'AE:
  - come determinare «*il livello nominale di tassazione (...) applicabile in Italia*» e, in particolare, se fosse necessario o meno considerare l'imposta regionale sulle attività produttive oppure fosse sufficiente considerare solo l'imposta sui redditi delle società («IRES»);
  - come determinare «*il livello nominale di tassazione*» di regimi fiscali di Stati o territori extra-UE/SEE.
- ✓ L'AE:
  - in relazione al primo quesito precisa che, al fine di determinare il livello nominale di tassazione applicabile in Italia, è necessario considerare esclusivamente l'IRES;
  - in merito al secondo quesito chiarisce che rilevano solamente le imposte sui redditi applicate nello Stato estero, con la conseguenza che, poiché la Partecipata beneficia di un'esenzione quinquennale dall'imposta sul reddito delle società e le ritenute in uscita non rilevano nel confronto tra livelli impositivi, i dividendi percepiti devono considerarsi provenienti da un paese a fiscalità privilegiata e, quindi, integralmente imponibili ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Tuir (fatta salva la dimostrazione della prima o della seconda esimente). Non opera pertanto la falcidia di cui all'art. 165, comma 10, del Tuir e le ritenute subite rilevano dunque integralmente al fine della determinazione del credito d'imposta.

